

TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
DECRETO



Di apertura della liquidazione ex art. 14 quater legge 3/2012

Il Giudice, dott. Roberto Cordio,

visto il ricorso contenente la proposta di avvio della procedura di liquidazione avanzata da [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Giovanna Saccaro, con l'ausilio dei dott.ri Alfredo Lanaia e Graziano Malerba, nominati dall'OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Catania;

vista la relazione integrativa depositata – a seguito del decreto interlocutorio del 4.2.2022 – in data 19.2.2022;

ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 3/2012, sussistendo i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9 della stessa legge, va dichiarata aperta la procedura di liquidazione;

ritenuto che è stato depositato l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, e l'elenco separato dei beni dei debitori istanti;

ritenuto che non risultano compiuti atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni;

ritenuto che sono state depositate le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

ritenuto che la spesa corrente necessaria al sostentamento dei ricorrenti e del relativo nucleo familiare può indicarsi in € 1.030,00 mensili;

ritenuto che alla domanda è stato allegato l'inventario di tutti i beni dei ricorrenti e delle relative quote di possesso;

ritenuto che l'appartamento di proprietà degli istanti, sito in Catania, Via Timoleone n. 116 piano: T, censito al foglio al Foglio 15, Particella 166, Sub 1 risulta attualmente abitato dagli stessi e che, per un primo periodo, in attesa del reperimento di altro alloggio, è opportuno autorizzare i ricorrenti a continuare ad abitarlo;

ritenuto che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore sull'immobile di proprietà dei ricorrenti;

P.Q.M.

Nomina la Dott.ssa Maria Luciana Fragalà, quale liquidatore, disponendo la costituzione di un fondo spese pari ad € 600,00 da effettuare nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, secondo le modalità indicate dallo stesso liquidatore;



DISPONE

Che, a cura del liquidatore, sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico degli istanti e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento dei ricorrenti, l'importo di € 1.030,00 mensili e che gli ulteriori redditi - anche futuri ed occasionali, salve le eventuali esigenze di mantenimento, previa integrazione dell'inventario - siano depositati mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso;

che il liquidatore provveda, laddove tale incombenza non sia stata assolta, a dare immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti, dell'apertura della procedura di liquidazione;

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione, sul patrimonio dei debitori odierni ricorrenti, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

che il liquidatore provveda a relazionare – almeno con cadenza semestrale – sullo stato di avanzamento della procedura nonché in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura.

che i ricorrenti sono autorizzati ad abitare l'appartamento sopra indicato fino alla vendita e, in ogni caso, non oltre l'espletamento della prima asta nonché a detenere sino alla vendita le autovetture di proprietà degli stessi, curandone l'ordinaria e diligente manutenzione

ORDINA

ai debitori la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto sopra disposto.

Si comunichi alla parte istante ed al liquidatore nominato.

Catania, 23/2/2022

Il Giudice

dott. Roberto Cordio